

Rapporto concernente gli avamprogetti di revisione parziale dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali, dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

1. Parte generale

1.1 Situazione iniziale

Il 2 luglio 2003, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge federale sul programma di sgravio 2003 e ha deciso che il Dipartimento federale di giustizia e polizia deve risparmiare nel settore dell'asilo, rispetto al piano finanziario del 30 settembre 2002, 15 milioni di franchi nel 2004, 45 milioni nel 2005 e 77 milioni nel 2006.

Le misure previste dal programma di sgravio 2003 in materia d'asilo riguardano i richiedenti l'asilo la cui domanda è manifestamente infondata o che assumono un comportamento abusivo nella procedura d'asilo. Come già previsto dal diritto vigente, non si entra nel merito di siffatte domande. Orbene le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato sono considerate stranieri che soggiornano illegalmente in Svizzera e sono tenute a lasciarla immediatamente. È nuovo invece il fatto che ai Cantoni non saranno più rimborsate le spese d'aiuto sociale allorquando una decisione di non entrata nel merito è passata in giudicato. Questa misura non permette soltanto di ridimensionare le spese, ma anche di rafforzare la credibilità del sistema d'asilo svizzero, in quanto le limitate risorse a disposizione vengono utilizzate soltanto per fornire assistenza alle persone veramente bisognose di protezione. Inoltre, l'esclusione dalle strutture d'aiuto sociale in materia d'asilo potrebbe diminuire l'attrattiva della Svizzera in quanto Paese di destinazione dei richiedenti l'asilo.

Questo effetto dissuasivo deve essere rafforzato grazie a misure fiancheggiatrici. In generale la procedura di non entrata nel merito dovrebbe essere accelerata; la decisione di prima istanza dovrebbe essere resa entro dieci giorni lavorativi (attualmente venti giorni lavorativi). Se non si entra nel merito della domanda, i richiedenti l'asilo hanno a disposizione un termine ridotto di cinque giorni lavorativi (finora trenta giorni) per interporre ricorso. Per contro i ricorsi dovrebbero fondamentalmente avere effetto sospensivo. Infine la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) di norma disporrà di cinque giorni lavorativi (contro le sei settimane attuali) per decidere sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito.

Considerato che già oggi sono annualmente circa 10 000 le persone che escono dal sistema dell'asilo in modo incontrollato, si può presumere che esse possano beneficiare di una rete sociale o che abbiano la possibilità, se necessario, di fare capo a strutture esistenti di aiuto immediato o che abbiano effettivamente lasciato la Svizzera. Su richiesta, i Cantoni devono concedere l'aiuto in situazioni di bisogno giusta l'articolo 12 della Costituzione federale attenendosi alle disposizioni vigenti in materia di persone straniere indigenti che soggiornano illegalmente in Svizzera. Nell'intento di evitare un eventuale trasferimento dei costi sui Cantoni, la Confederazione s'impegna a versare un'indennità forfettaria unica d'aiuto immediato per ogni persona oggetto di decisione di non entrata nel merito passata in giudicato. Inoltre, se gli interessati non lasciano immediatamente e volontariamente la

Svizzera, nonostante una decisione di non entrata nel merito e una decisione di allontanamento passate in giudicato, la Confederazione è disposta a rimborsare un importo forfettario suppletivo per gli eventuali costi prodotti durante l'organizzazione del rimpatrio. Questi ultimi comprendono tutte le spese, ad eccezione delle spese di partenza nonché i costi per l'esecuzione della detenzione in previsione del rinvio o della carcerazione in vista del rinvio forzato che continuano ad essere rimborsati separatamente.

Per realizzare i risparmi auspicati, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di porre in vigore le modifiche della legge sull'asilo e della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri prima possibile nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Se il termine di referendum spirà senza essere utilizzato, le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2004. Tale termine vale anche per l'entrata in vigore delle necessarie modifiche di ordinanza.

1.2 Osservazioni generali

Il presente rapporto illustra le disposizioni a livello d'ordinanza che devono essere necessariamente modificate o introdotte con il programma di sgravio 2003.

In tale contesto va menzionata in particolare l'inserimento di una sezione completa nell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) per definire i destinatari, l'ammontare e le modalità di versamento dell'indennità per l'aiuto immediato e l'esecuzione dell'allontanamento. Nella medesima sezione sono descritte le basi fondamentali per il monitoraggio.

2 Parte speciale

2.1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Art. 16 Soggiorno nel centro di registrazione

Il soggiorno nei centri di registrazione serve a registrare le domande d'asilo, a rilevare le generalità dei richiedenti, a sottoporli a un esame del servizio sanitario di confine, a fotografarli e ad allestirne le schede dattiloskopiche come pure a interrogarli sommariamente sull'itinerario seguito e sui motivi d'asilo. A tale scopo è necessario, in media, un soggiorno di 15 giorni.

Le misure decise nel quadro del programma di sgravio 2003 prevedono di ampliare sistematicamente, in casi ben determinati, le competenze dei centri di registrazione per permettere loro di sentire i richiedenti in presenza di rappresentanti delle istituzioni di soccorso, di accertare l'identità e l'età e di preparare l'esecuzione del rinvio ecc. Per quanto possibile, le decisioni di non entrata nel merito dovrebbero essere pronunciate e passare in giudicato già nei centri di registrazione evitando l'attribuzione a un Cantone. Ecco perché in futuro il soggiorno nei centri di registrazione durerà mediamente più a lungo.

Per raggiungere tale obiettivo, la procedura applicabile ai casi tipo è stata adeguata come segue: dieci giorni lavorativi per la procedura d'asilo di prima istanza, cinque giorni lavorativi per il termine di ricorso, cinque giorni per il termine di trattamento della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, per un totale di venti giorni lavorativi sino alla decisione passata in giudicato, il che corrisponde a circa trenta giorni civili. Utilizzando tutti i termini ordinari, il richiedente può quindi restare nel centro di registrazione fino a trenta giorni.

Tale durata di trenta giorni è un valore massimo di riferimento. Se ad esempio per il 32° giorno è in programma un'esecuzione di rinvio dal centro di registrazione, il richiedente non sarà attribuito a un Cantone.

Art. 21 Ripartizione fra i Cantoni

Giusta l'articolo 27 capoverso 4 LAsi, non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda presso il centro di registrazione. Fanno eccezione, tra le altre, le persone per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è imminente (art. 27 cpv. 4 lett. c). Tali persone, il cui allontanamento è eseguito dal centro di registrazione, devono essere attribuite al Cantone d'ubicazione del centro di registrazione. Ora tale prassi, attualmente già applicata, sarà regolamentata esplicitamente nell'ordinanza.

Art. 22 Ripartizione da parte dell'Ufficio federale

Estensione del rimando al nuovo capoverso 4 dell'articolo 27 LAsi .

Art. 23 Annuncio nel Cantone

Estensione del rimando al nuovo capoverso 4 dell'articolo 27 LAsi .

Art. 29 Indizi di persecuzione

Con la formulazione “indizi di persecuzione” il diritto vigente ammette la presunzione confutabile della persecuzione se sussistono i seguenti motivi di non entrata nel merito: mancata consegna dei documenti di viaggio senza motivi scusabili in virtù dell'articolo 32 capoverso 2 lettera a LAsi, ulteriore inoltro abusivo di una domanda d'asilo in virtù dell'articolo 33 LAsi, domanda presentata da un richiedente che non rischia persecuzioni nello Stato di provenienza in virtù dell'articolo 34 LAsi e non entrata nel merito dopo la revoca della protezione provvisoria giusta l'articolo 35 LAsi. In tali casi si presume generalmente che non vi sia persecuzione.

Deve pertanto essere possibile condurre un esame preliminare senza entrare nel merito della domanda. Recentemente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo ha illustrato il contenuto dell'esame preliminare in diverse decisioni di principio (cfr. GICRA 2003/18 – 22 e 2003/27).

Tale disciplinamento deve essere applicato anche al nuovo motivo di non entrata nel merito, introdotto con il programma di sgravio 2003 (art. 32 cpv. 2 lett. f LAsi). La fattispecie si fonda anche sulla presunzione secondo cui non vi sono indizi di persecuzione se il richiedente, prima di presentare una seconda domanda in Svizzera, era già stato respinto al termine di una procedura d'asilo condotta in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Art. 32 Allontanamento

La lettera c rimanda ancora alla vecchia Costituzione federale del 1874 (art. 70). Il 1° gennaio 2000 è entrata in vigore la nuova Costituzione federale, che riprende all'articolo 121 il contenuto del vecchio articolo 70. È pertanto necessario aggiornare il riferimento.

2.2 Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Art. 20

L’articolo 20, basandosi sull’articolo 88 LAsi, disciplina l’inizio e la fine del periodo durante il quale la Confederazione rimborsa le spese per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. Il capoverso 1 lettere a e b corrispondono al diritto finora in vigore. La lettera c spiega ora il significato dell’articolo 88 capoverso 1^{bis} in relazione con l’articolo 44a LAsi per quanto attiene al rimborso delle spese da parte della Confederazione per le persone che hanno presentato una domanda d’asilo. Se le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato sottostanno alla LDDS allora anche il rapporto di diritto sulle sovvenzioni tra Confederazione e Cantoni è disciplinato dall’articolo 14f LDDS. Il rimborso delle spese da parte della Confederazione secondo il diritto in materia d’asilo termina fondamentalmente appena passa in giudicato la decisione di non entrata nel merito. Di norma i Cantoni sono informati soltanto successivamente del passaggio in giudicato e quindi non possono escludere per tempo l’interessato dal sistema di aiuto sociale. Per non svantaggiare finanziariamente i Cantoni, la Confederazione continua quindi a versare alle persone attribuite a un Cantone le spese per l’assistenza per un tempo limitato anche dopo il passaggio in giudicato. La prevista assunzione dei costi per ulteriori dieci giorni rispecchia il tempo medio di attesa per la notifica della comunicazione ai Cantoni relativa alla decisione di non entrata nel merito e di allontanamento giusta l’articolo 44 capoverso 1 LAsi.

Art. 30 Spese amministrative per i richiedenti e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora

Finora la somma forfettaria per le spese amministrative è stata versata in base alla chiave di ripartizione (art. 27 LAsi). Visto che le persone il cui allontanamento è eseguito direttamente dal centro di registrazione sono attribuite al Cantone d’ubicazione del centro di registrazione, non è sempre stato possibile rispettare tale chiave di ripartizione. Per questo motivo ora sarà il numero effettivo delle persone attribuite ai Cantoni ad essere determinante per il versamento della somma forfettaria per le spese amministrative.

Disposizioni transitorie per la modifica del...

La Confederazione continua a versare ai Cantoni prestazioni assistenziali giusta l’articolo 88 capoverso 1 lettera a LAsi per nove mesi al massimo a contare dall’entrata in vigore della modifica legale per le persone la cui decisione di non entrata nel merito e di allontanamento è passata in giudicato prima che entrasse in vigore la presente ordinanza e per le quali la Confederazione ha garantito il rimborso delle spese d’aiuto sociale nel quadro del sostegno all’esecuzione. Il pagamento è fatto a condizione che i Cantoni abbiano inoltrato la domanda di sostegno all’esecuzione e di assunzione delle spese al più tardi entro la fine del mese in cui è entrata in vigore la presente ordinanza. La domanda deve rispettare le disposizioni della direttiva sull’esecuzione dell’allontanamento (Asilo 31) e della prassi vigente. Se non è stata presentata alcuna domanda di sostegno all’esecuzione oppure l’assunzione delle spese in materia è stata rifiutata, la Confederazione rimborsa ai Cantoni le somme forfettarie ordinarie per le spese d’aiuto sociale dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, al massimo fino alla scadenza del termine di partenza.

2.3 Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Ingresso

Il programma di sgravio 2003 esclude dal sistema delle prestazioni federali d'aiuto sociale le persone oggetto di una decisione, passata in giudicato, di non entrata nel merito e di allontanamento. Con il passaggio in giudicato della decisione, queste persone soggiornano illegalmente in Svizzera e pertanto sono assoggettate alla legislazione in materia di stranieri. Per impedire un eventuale trasferimento dei costi sui Cantoni, la Confederazione versa un'indennità per l'aiuto immediato per ogni decisione di non entrata nel merito passata in giudicato e un'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento per ogni allontanamento effettuato. Il fondamento legale per queste nuove indennità è dato dall'articolo 14f LDDS, le disposizioni esecutorie si trovano nell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri. È quindi necessario adeguare l'ingresso di quest'ultima.

Art. 10 Sospensione e termine dell'aiuto all'esecuzione

La disposizione definisce i motivi che giustificano la sospensione o il termine dell'aiuto all'esecuzione. Accordare tale aiuto non ha alcun senso se non si conosce il luogo di dimora della persona interessata. La nuova disposizione esplicita che è inutile stabilire l'identità e la nazionalità di una persona e prepararne la partenza con altre misure se non è possibile raggiungerla. In tal caso l'aiuto all'esecuzione deve essere sospeso.

Art. 15 Partecipazione alle spese della carcerazione

Capoverso 3: la Confederazione partecipa alle spese della carcerazione in vista di espulsione con un importo forfettario di 130 franchi al giorno (cfr. cpv. 1 del presente articolo). Inoltre, essa rimborsa di principio le spese per l'assistenza medica durante i primi tre mesi di carcerazione, nella misura in cui l'assistenza medica sia strettamente necessaria e le spese non siano a carico di terzi (cfr. cpv. 2 del presente articolo). La Confederazione non offre più prestazioni d'aiuto sociale alle persone la cui domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento passata in giudicato, visto che queste ultime sono considerate persone straniere senza dimora autorizzata (cfr. art. 44a e 88 LASi). Parimenti la Confederazione non versa loro più contributi per le spese mediche. Il rimborso per l'assistenza medica in base al capoverso 2 porterebbe, del resto, a un multiplo sussidio, visto che tali spese sono già comprese nell'indennità per l'aiuto immediato giusta l'articolo 15b della presente ordinanza. Il nuovo capoverso 3 permette quindi di evitare anche il doppio sussidio per tali spese mediche.

Sezione 1a: Spese di partenza, indennità per l'aiuto immediato e per l'esecuzione dell'allontanamento

Versando indennità per l'aiuto immediato e per l'esecuzione dell'allontanamento, la Confederazione contribuisce a finanziare le prestazioni fornite dai Cantoni agli stranieri in situazioni di bisogno esclusi dalle strutture sociali del settore dell'asilo in virtù del programma di sgravio 2003. Questo provvedimento intende lenire eventuali trasferimenti di oneri causati dal programma di sgravio 2003.

Art. 15a Spese di partenza

La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di partenza per le persone colpite da una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento passata in giudicato. La portata di tale rimborso delle spese si basa sugli articoli 54 – 61 dell’ordinanza 2 dell’ 11 agosto 1999 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie e comprende, ad esempio, le spese per il rilascio dei documenti di viaggio, l’accompagnamento alle rappresentanze consolari, le spese di viaggio in sé, la scorta medica o di polizia eventualmente necessaria.

Art. 15b Indennità per l’aiuto immediato

Le indennità versate per l’aiuto immediato costituiscono un contributo alle prestazioni che i Cantoni sono tenuti a fornire agli stranieri in situazioni di bisogno per la cui domanda d’asilo è stata decisa la non entrata nel merito giusta gli articoli 32–34 LAsi e che continuano a dimorare illegalmente in Svizzera dopo il passaggio in giudicato di tale decisione. Ai Cantoni è comunque versata l’indennità per l’aiuto immediato anche qualora essi non ricorrono a tale aiuto.

Capoverso 1: se la decisione di non entrata nel merito è passata in giudicato, i Cantoni ricevono una somma forfettaria unica (indennità per l’aiuto immediato).

Per evitare un doppio sussidio, la somma forfettaria non è versata alle persone ammesse provvisoriamente la cui domanda d’asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito. In questo caso la Confederazione rimborsa ai Cantoni le prestazioni assistenziali conformemente all’articolo 14c LDDS e quindi alle disposizioni in materia di sussidi della LAsi.

Capoverso 2: l’indennità per l’aiuto immediato è versata al Cantone d’attribuzione per una persona che gli è stata attribuita giusta l’articolo 27 capoverso 3 LAsi prima che sia stata presa una decisione di non entrata nel merito o che gli è stata attribuita eccezionalmente giusta l’articolo 27 capoverso 4 lettere a–c LAsi.

Capoverso 3: di norma, non sono attribuiti a un Cantone i richiedenti l’asilo per i quali non si è entrati nel merito della domanda giusta l’articolo 27 capoverso 4 LAsi. La decisione di non entrata nel merito e di allontanamento prevede tuttavia la designazione del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento qualora queste persone non ottemperano all’obbligo di lasciare la Svizzera. L’indennità per l’aiuto immediato è versata – su espresa richiesta della maggioranza dei Cantoni – al Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento. In questo modo è disciplinato soltanto il rapporto di diritto sulle sovvenzioni tra Confederazione e Cantoni, ma non la competenza per il versamento delle indennità per l’aiuto immediato. In base alle disposizioni della legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza per l’aiuto agli indigenti il Cantone di soggiorno è competente per il versamento dell’indennità per l’aiuto immediato alle persone in situazione di bisogno.

Capoverso 4: per il successo politico e finanziario del nuovo sistema (esclusione dall’aiuto sociale di persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito) è essenziale non versare sistematicamente prestazioni assistenziali a tali persone, ma fornire loro unicamente un aiuto immediato su richiesta. La concessione e l’impostazione dell’aiuto immediato compete ai Cantoni. La Confederazione versa tuttavia ai Cantoni un contributo forfettario per l’aiuto immediato allo scopo di incoraggiare i Cantoni a escludere effettivamente dall’aiuto sociale sistematica tale categoria di persone e di concedere loro unicamente un aiuto immediato necessario per motivi materiali o temporali. L’indennità per l’aiuto immediato in genere copre unicamente gli aiuti immediati forniti sotto forma di prestazione reale. Si facendo si spera non

soltanto di contenere i costi rispetto alle prestazioni in contanti, ma anche di scoraggiare le paventate domande multiple presentate in vari Cantoni (Comuni).

Capoverso 5: all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento ammonta, in base allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102.9 punti, a 600 franchi (stato dell'indice: 31 ottobre 2003). Tale importo sarà adeguato annualmente a fine anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato dell'indice: 31 ottobre) per il seguente anno civile. L'adeguamento sarà effettuato per la prima volta per il 2005 sulla base dell'evoluzione dell'indice tra il 31 ottobre 2003 e il 31 ottobre 2004 (cfr. disposizioni transitorie della presente modifica d'ordinanza).

Capoverso 6: per il versamento di questo contributo forfettario i Cantoni non devono presentare fatture. L'Ufficio federale fa i pagamenti una volta l'anno in base alle nuove decisioni di non entrata nel merito registrate nelle banche dei dati. A riguardo è determinante la data della registrazione del passaggio in giudicato nelle banche dati elettroniche. Il rispettivo pagamento è effettuato retroattivamente per l'anno trascorso.

Capoverso 7: l'indennità per l'aiuto immediato sarà adeguata annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta per il 2005 sulla base dell'evoluzione dell'indice tra il 31 ottobre 2004 e il 31 ottobre 2005 (cfr. disposizioni transitorie della presente ordinanza). Qualsiasi adeguamento successivo si baserà sull'indice dei prezzi al consumo al 31 ottobre dell'anno corrente risp. dell'anno d'adeguamento.

Art. 15c Indennità per l'esecuzione dell'allontanamento

L'indennità versata ai Cantoni per l'esecuzione dell'allontanamento è, da un canto, un contributo alle spese d'esecuzione dell'allontanamento causate dalle persone che non hanno lasciato la Svizzera spontaneamente dopo che la decisione di non entrata nel merito è passata in giudicato e, dall'altro, un contributo alle eventuali spese occasionate da queste persone durante l'esecuzione dell'allontanamento.

Capoverso 1: le persone che non lasciano spontaneamente la Svizzera nonostante una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato sono stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera. Fondamentalmente la Confederazione non deve assumersi le spese di questi ultimi. Inoltre, l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento è pagata soltanto se l'allontanamento è eseguito sotto scorta. In questo contesto è irrilevante se si tratta di una scorta di polizia o di altra natura. Tuttavia, è importante poter comprovare e controllare la partenza.

Capoverso 2: l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento è versata al Cantone che ha eseguito l'allontanamento. In seguito alla presentazione della fattura da parte del Cantone d'esecuzione il versamento è effettuato di continuo a favore di singoli casi. I Cantoni sono liberi di convenire un conguaglio finanziario reciproco se all'esecuzione hanno partecipato più Cantoni.

Capoverso 3: all'entrata in vigore della presente ordinanza, l'indennità per l'esecuzione dell'allontanamento ammonta, in base allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102.9 punti, a 1000 franchi (stato dell'indice: 31 ottobre 2003). Tale importo sarà adeguato annualmente a fine anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo (stato dell'indice: 31 ottobre) per il seguente anno civile. L'adeguamento sarà effettuato per la prima volta per il 2005 sulla base dell'evoluzione dell'indice tra il 31 ottobre 2003 e il 31 ottobre 2004 (cfr. disposizioni transitorie della presente modifica d'ordinanza).

Art. 15d Monitoraggio

Con il programma di sgravio 2003 sono escluse dal diritto d'asilo le persone che hanno presentato una domanda d'asilo oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato. Queste persone devono quindi lasciare spontaneamente la Svizzera. Se non lo fanno, i Cantoni potrebbero dover far fronte a spese per l'aiuto immediato e l'esecuzione dell'allontanamento. I contributi finanziari hanno lo scopo di compensare il trasferimento dei costi sui Cantoni previsto dal programma di sgravio 2003.

Capoverso 1: un sistema di monitoraggio consentirà di valutare l'impatto sui Cantoni delle misure previste dal programma di sgravio 2003, segnatamente dell'esclusione dalle strutture del sistema d'aiuto sociale nel settore dell'asilo di persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento passata in giudicato. Lo strumento del monitoraggio sarà introdotto sotto guida dell'Ufficio federale in collaborazione con i Cantoni.

Capoverso 2: il sistema di monitoraggio comprende diversi indicatori selezionati, fissati dall'Ufficio federale in collaborazione con i Cantoni. Il monitoraggio rileva i settori che presumibilmente subiranno ripercussioni sul piano delle strutture cantonali e comunali esistenti, in particolare i settori dell'aiuto immediato e dei provvedimenti di polizia.

Capoverso 3: l'Ufficio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce le modalità e le competenze del rilevamento dei dati. Viene segnatamente stabilito con quale ritmo e in quale forma i dati devono essere rilevati e a chi (Confederazione o Cantone) compete il rilevamento di quali dati. I Cantoni comunicano all'Ufficio federale i dati necessari per il monitoraggio. Si tratta in particolare dei dati personali rilevati nel singolo caso, segnatamente nell'ambito dell'aiuto immediato e dei provvedimenti di polizia. L'Ufficio federale utilizza tali dati, che resteranno anonimi, esclusivamente per il rapporto di monitoraggio. Una volta concluso il rapporto, i dati personali saranno distrutti per motivi di protezione dei dati.

Capoverso 4: il monitoraggio è uno strumento d'accompagnamento del programma di sgravio 2003. È fondamentalmente limitato a 3 anni. La limitazione è giudiziosa in quanto bisogna valutare l'efficacia dei nuovi provvedimenti al momento della loro introduzione. All'occorrenza la Confederazione, uditi i Cantoni, decide se continuare il monitoraggio.

Sezione 3: Ammissione provvisoria

Tra la sezione 1 e la sezione 2 è intercalata una nuova sezione intitolata "Indennità per l'aiuto immediato e per l'esecuzione dell'allontanamento". Cambia pertanto la numerazione e la sezione intitolata "Ammissione provvisoria" diventa la sezione 3, restando comunque invariata quanto al contenuto.

Sezione 4: Disposizioni finali

Tra la sezione 1 e la sezione 2 è intercalata una nuova sezione intitolata "Indennità per l'aiuto immediato e per l'esecuzione dell'allontanamento". Cambia pertanto la numerazione e la sezione intitolata "Disposizioni finali" diventa la sezione 4, restando comunque invariata quanto al contenuto.

Disposizioni transitorie per la modifica del...

Capoverso 1: Le indennità per l'aiuto immediato e per l'esecuzione dell'allontanamento giusta gli articoli 15b e 15c sono adeguate la prima volta per il 2005. L'adeguamento rispecchia l'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per il periodo dal 31 ottobre 2003 al 31 ottobre 2004. Per il 2004 l'indennità per l'aiuto immediato ammonta quindi a 600 franchi e quella per l'esecuzione dell'allontanamento a 1000 franchi.

Capoverso 2: Il capoverso 4 delle disposizioni transitorie della modifica della legge sull’asilo stabilisce che la Confederazione continua a versare ai Cantoni le somme forfettarie giusta l’articolo 88 capoverso 1 LAsi per un periodo limitato nei casi in cui la decisione di non entrata nel merito e di allontanamento sia passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza. Il rimborso è effettuato se i Cantoni hanno chiesto un sostegno all’esecuzione dell’allontanamento entro la fine del mese in cui è entrata in vigore la presente modifica d’ordinanza e la Confederazione ha in seguito garantito l’assunzione delle spese d’aiuto sociale giusta l’articolo 88 capoverso 1 LAsi. Le spese sono assunte per una durata massima di nove mesi dall’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza. Per evitare un doppio sussidio, in questi casi la Confederazione non versa ai Cantoni nessuna indennità per l’aiuto immediato giusta l’articolo 15b.

Per tutte le altre persone, la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità per l’esecuzione dell’allontanamento giusta l’articolo 15c. Tale indennità è dovuta soltanto se l’esecuzione avviene entro nove mesi a contare dall’entrata in vigore della presente ordinanza.